



IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 240 del 2010
VISTO lo Statuto di Sapienza – Università degli studi di Roma
VISTO il Regolamento del Dipartimento Organi di Senso
VISTI gli elenchi del personale TAB afferenti al Dipartimento

DISPONE

ART. 1

Sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nel Consiglio del Dipartimento Organi di Senso. Ai sensi dell'art. 8 c.1 del Regolamento del Dipartimento, la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento è fissata in un numero pari al 15%, arrotondata per eccesso, del totale dei docenti e del personale equiparato afferenti al Dipartimento.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 8 c.2 del Regolamento del Dipartimento, le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. Nel caso in cui non si raggiunga il *quorum* l'elezione viene reiterata una sola volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione la categoria relativa non verrà rappresentata.

ART. 3

L'elettorato passivo è limitato al solo personale che assicuri la permanenza in servizio per un numero di anni pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

ART. 4

L'elettorato attivo è composto da tutti i membri del personale TAB in servizio presso il Dipartimento, fatta eccezione per il Responsabile Amministrativo Delegato, membro di diritto del Consiglio.

ART. 5

La commissione elettorale è composta da 3 membri e sarà nominata con Decreto del Direttore.



ART. 6

Tutti i soggetti titolari dell'elettorato passivo che intendono candidarsi sono tenuti a presentare la loro candidatura inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo dipartimentoorganidisenso@uniroma1.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 marzo 2018.

ART. 7

Le votazioni avranno luogo mercoledì 14 marzo 2018, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 presso l'aula del Dipartimento sita al piano terra della clinica otorinolaringoiatrica.

ART. 8

È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

ART. 9

Gli eletti dovranno, alla data del dispositivo direttoriale di nomina, risultare comunque in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del presente dispositivo. In assenza di detti requisiti si provvederà ad escludere l'interessato dall'elenco degli eletti e a sostituirlo con il primo dei non eletti.

Roma, 2 marzo 2018



IL DIRETTORE

Roberto Greco